

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2943 del 23/08/2016
Oggetto	FCPPT1035 - NUOVA MARINA RUBICONE SRL - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL FIUME RUBICONE IN PROSSIMITA' DELLA FOCE, IN LOCALITA' GATTEO MARE, IN COMUNE DI GATTEO (FC) USO APPRODO E RIMESSAGGIO STAGIONALE DI PICCOLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3025 del 23/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL FIUME RUBICONE IN PROSSIMITA' DELLA FOCE, IN LOCALITA' GATTEO MARE, IN COMUNE DI GATTEO (FC)

DITTA: NUOVA MARINA RUBICONE SRL

USO APPRODO E RIMESSAGGIO STAGIONALE DI PICCOLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

PROC. FCPPT1035

VISTE:

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento agli articoli 14, 16 e 19;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena prot. n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle

aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;

– la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;

– la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;

– la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015”;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali della Regione Emilia Romagna n. 5769 del 24/06/2009 e la successiva integrazione n. 31 del 08/01/2010 con cui è stata accordata alla Società ASSONAUTICA PROVINCIALE DI FORLÌ - C.F./P.IVA 02318990401 - *“la concessione per l'occupazione di un'area demaniale e di specchio d'acqua posti in sponda sx del fiume Rubicone in località Gatteo Mare in comune di Gatteo (FC) destinata ad uso approdo e rimessaggio stagionale di imbarcazioni da diporto”* (pratica FCPPT1035) con scadenza in data 04/07/2014;

PRESO ATTO:

- della comunicazione protocollata al n. PG/2013/5044 in data 09/01/2013, con la quale il Sig. Parmeggiani Giovanni, in qualità di Presidente della Società Assonautica Provinciale di Forlì, ha comunicato al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna la rinuncia alla concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna alla Società Assonautica con Determinazione Dirigenziale n. 5769 del 24/06/2009 integrata con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 08/01/2010, a seguito del decesso del vicepresidente, che si occupava direttamente della parte operativa e gestionale per l'utilizzo del demanio idrico del fiume Rubicone ad uso approdo e rimessaggio, e per effetto delle decisioni votate all'unanimità del Comitato Esecutivo della Società Assonautica;

- dell'istanza di subentro nella concessione sopra indicata per mq 6760 di golena del fiume Rubicone, in località Gatteo Mare del Comune di Gatteo (FC), presentata in data 08/02/2013, e registrata in pari data al n. PG/2013/35502 di protocollo, dal Sig. Bellavista Francesco, in qualità di legale rappresentante della ditta NUOVA MARINA RUBICONE SRL, P.Iva 02453640399, con sede in via Tritone n. 15/a in località Pinarella del Comune di Cervia (RA);

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. n. 92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- della compatibilità del tipo di occupazione richiesta con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino sopra richiamate, come attestato nella documentazione conservata agli atti del procedimento, consistente nella redazione del disciplinare di concessione a firma dei funzionari competenti in materia di *Lavori Pubblici, Rischio Idraulico del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, ora Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*, recante oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni di base cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, finalizzate alla conservazione e alla tutela idraulica e ambientale del bene, ai sensi del CAPO II – Sezione I della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni;

- che il canone annuo e il deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, sono stati definiti in € 7.545,03, salvi futuri adeguamenti e

aggiornamenti, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

RITENUTO di non applicare la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo in quanto la ditta, avendo presentato richiesta di subentro nei termini di legge, ha espletato la volontà espressa di manifestarsi alla Pubblica Amministrazione, nello spirito della ratio della normativa vigente con particolare riferimento della D.G.R. n. 895/97, della nota firma del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 22226 del 15/12/2008 e del verbale dell'incontro in data 14/05/09 tra le associazioni agricole di categoria e la Direzione Generale Ambiente Regionale;

- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare, sia ammissibile nel rispetto delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti;

DATO ATTO che il Servizio Tecnico di Bacino Romagna con nota prot. PG.2016.0312136 del 28/04/2016 ha comunicato alla ditta NUOVA MARINA RUBICONE SRL, P.Iva 02453640399, l'importo pari a € 26.407,61 degli indennizzi dovuti per l'occupazione senza titolo dell'area demaniale sopra descritta dal luglio 2013 comprensivo del canone di concessione per l'anno in corso;

PRESO ATTO che con nota registrata al prot. PGFC/2016/0006539 del 03/05/2016 la ditta NUOVA MARINA RUBICONE SRL ha chiesto la rateizzazione dell'importo di € 18.862,58, dovuti quale indennizzo per occupazione del demanio idrico del fiume Rubicone, chiedendo di poter effettuare i versamenti delle rate in anni 5 con cadenza semestrale;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 08/02/2013 (bollettino postale VCYL 0160), quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

- che il canone dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è definito in € 7.545,03 per anno solare, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, e il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 7.545,03 quale prima annualità di canone, sul CCP 23204563 / CC Bancario codice IBAN IT42I0200802450000003010203 / intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 10/08/2016;

- che la cauzione da versare, ai sensi ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 7.545,03 e risulta versata dal richiedente alla Regione in data 19/05/2016;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria:

- di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 6;

- di allegare al presente atto di concessione il disciplinare di concessione redatto da funzionari competenti in materia di Lavori Pubblici, Rischio Idraulico del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ora Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in cui per "Servizio" dovrà intendersi "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia (ARPAE) e Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in funzione delle rispettive aree di competenza di tali Agenzie”;

- di poter accordare la richiesta rateizzazione dei canoni pregressi nella modalità del pagamento in 10 rate con cadenza semestrale di importo pari a € 1.886,26 cadauna, per un totale di € 18.862,58, con scadenza per la prima rata al 01/10/2016, e per l'ultima rata al 01/04/2021;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa

1. di rilasciare alla ditta NUOVA MARINA RUBICONE SRL – C.F./P.Iva 02453640399 la concessione di occupazione dell'area demaniale in sponda sx del fiume Rubicone, per uso approdo e rimessaggio stagionale di piccole imbarcazioni da diporto, di cui mq 6848,88 di superficie libera e mq. 3150,00 di specchio d'acqua. Tale area è individuata catastalmente al F. n. 1 antistante i mapp. n. 14, 42, 43 del comune di Gatteo (FC) e come rappresentata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto;

2. la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2021;

3. di fissare il canone annuo pari a € 7.545,03 che il titolare della concessione dovrà corrispondere entro il 31 marzo dell'anno di riferimento alla Regione Emilia-Romagna, per il riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione;

4. di fissare l'indennizzo per la pregressa occupazione del demanio idrico dal luglio 2013, comprese le annualità 2014, 2015 e il canone per l'anno in corso complessivamente pari ad € 26.407,61;

5. di accogliere la richiesta della ditta NUOVA MARINA RUBICONE SRL – C.F./P.Iva 02453640399 di rateizzazione del pagamento dell'importo di € 18.862,58 dovuto quale indennizzo per l'occupazione di un'area demaniale senza titolo dal luglio 2013, ubicata in sponda sx del fiume Rubicone, e individuata catastalmente al F. n. 1 antistante i mapp. n. 14, 42, 43 del comune di Gatteo (FC), per uso approdo e rimessaggio stagionale di piccole imbarcazioni da diporto;

6. di stabilire che l'importo di € 18.862,58 può essere rateizzato in 10 rate, di importo € 1.886,26 cadauna, con scadenza per la prima rata al 01/10/2016, per la seconda rata al 01/04/2017, per la terza rata al 01/10/2017, per la quarta rata al 01/04/2018, per la quinta rata al 01/10/2018, per la sesta rata al 01/04/2019, per la settima rata al 01/10/2019, per la ottava rata al 01/04/2020, per la nona rata al 01/10/2020, per la decima rata al 01/04/2021;

7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, in cui per “*Servizio*” dovrà intendersi “*Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia (ARPAE) e Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in funzione delle rispettive aree di competenza di tali Agenzie*”;

8. di stabilire che:

- il deposito cauzionale è pari a un'annualità del canone, ovvero pari a € 7.545,03 ed è introitato sul Capitolo 07060 “Depositi cauzionali passivi” delle Entrate del Bilancio Regionale;

- i canoni e gli indennizzi risarcitori sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- l'importo delle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" delle Entrate del Bilancio Regionale.

9. Di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

10. Il presente atto, qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto.

11. Di avvertire il concessionario che, in caso di mancato pagamento dei canoni nei termini stabiliti nell'allegato disciplinare, l'Amministrazione procederà alla riscossione coattiva prevista dall'art. 51 comma 4 L.R. 24/2009.

12. Di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

*Il Dirigente di Arpae
SAC di Forlì-Cesena*

Arch. Roberto Cimatti

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FCPPT1035 a favore della ditta Nuova Marineria Rubicone S.r.l. - P. Iva/C.F.02453640399 - con legale rappresentante Bellavista Francesco - C.F. BLLFNC61P03C573V -, avente sede in Comune di Cervia (RA), in via Tritone 15/A località Pinarella di Cervia.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di una porzione di terreno demaniale del Fiume Rubicone in sponda sx, in un tratto compreso tra il ponte della ferrovia e la foce, per una superficie di 6848,88 mq utilizzato come rimessaggio, e l'occupazione del prospiciente specchio d'acqua per una superficie di 3150 mq circa, utilizzato come approdo. L'area è individuata catastalmente in Comune di Gatteo (FC) al Foglio 1 antistante le particelle: 42, 2254, 2255, 2638, 2639. L'area è individuata nell'elaborato grafico che è parte integrante del presente atto.

L'occupazione demaniale e le opere sono esistenti, gli elaborati tecnici sono depositati presso questo Servizio e pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne sono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

CANONE, CAUZIONE E SPESE

– Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo di concessione, il cui importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge, mediante comunicazione del Servizio concedente o del soggetto incaricato dalla Regione per la riscossione.

– L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

– Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 3

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

- All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza. Potranno essere realizzati, preventivamente autorizzati da questo Servizio, interventi di manutenzione dello specchio d'acqua antistante l'area di attracco delle barche, fino alla foce del fiume stesso, al fine di garantire il transito dei natanti.

- Questo Servizio detterà le prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni per gli interventi di manutenzione, i lavori potranno essere presenziati dal personale del Servizio.

- I materiali litoidi movimenti durante i lavori di manutenzione, una volta asportati dall'alveo dovranno rimanere all'interno della pertinenza demaniale, qualsiasi utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato.

- L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e/o mareggiate e conseguentemente, trascinati in mare.

- Nessun onere sarà dovuto per i lavori di manutenzione eventualmente autorizzati.
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali attrezzature o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua e/o mareggiate, oppure a seguito di lavori idraulici da parte di questo Servizio.
- Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
- E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.
- La Ditta concessionaria dovrà fornire un numero telefonico diretto di un proprio servizio d'emergenza, non filtrato, attivo 24 ore tutti i giorni dell'anno. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventiva, la Ditta dovrà provvedere all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.
- Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica dei manufatti oggetto della concessione, la Ditta concessionaria dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione di guasti agli impianti, la Ditta concessionaria è tenuta a dare a questo Servizio preventiva comunicazione scritta.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di questo Servizio.
- Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte da questo Servizio a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- Questo Servizio ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
- Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti assentiti con la concessione. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questo Servizio e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio e le imprese da esso incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

- Questo Servizio ha facoltà in qualunque momento di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'area oggetto di concessione qualora lo ritenesse opportuno, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

- Questo Servizio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che il Servizio interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

- La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

- La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea questo Servizio da eventuali controversie in merito.

- Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione di questo Servizio, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

- La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

- Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione il Servizio potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

- La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

- L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.